

N. 05616/2014 REG.PROV.CAU.

N. 11931/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11931 del 2014,
proposto da:

Antonella Macchione, rappresentata e difesa dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesca Buccellato in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

nei confronti di

Maria Macrì;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n. 235 del 9 aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui all'art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza e l'aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva delle GAE costituite in ogni provincia e non anche il personale che, già inserito nelle dette graduatorie, in occasione dei precedenti aggiornamenti non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato nel periodo di vigenze delle precedenti graduatorie,

del provvedimento del coordinatore dell'Ufficio VI dell'Ambito Territoriale di Catanzaro presso l'USR per la Calabria in data 29 luglio 2014 ove si legge che non sono consentiti nuovi inserimenti per il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado e che ai sensi dell'art. 9, comma 2 le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità web e non cartaceo e per l'effetto include il nominativo della ricorrente nell'elenco degli esclusi;

della graduatoria ad esaurimento provvisoria relativa all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia adottata dall'USR per la Calabria – Ambito territoriale di Catanzaro in data 29 luglio

2014 nella parte in cui il nominativo della ricorrente non è incluso;

della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia adottata dall'USR per la Calabria – Ambito territoriale di Catanzaro in data 17 agosto 2014 nella parte in cui il nominativo della ricorrente non è incluso;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per la declaratoria del diritto della ricorrente alla collocazione nella graduatoria ad esaurimento definitiva per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia pubblicata in data 17 agosto 2014 con condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente è stata iscritta nella graduatoria permanente per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia della provincia di Milano dal 2002 e poi dal 2005 della provincia di Catanzaro, ma che dal 2011 è stata depennata per mancato aggiornamento della sua posizione;

Avuto riguardo al precedente specifico della sezione sul depennamento (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010, ma vedi anche ord.ze nn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014,) di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 14 luglio 2014), ancorchè riferito alla procedura di aggiornamento del 2007;

Ritenuto che vada accolta l'istanza cautelare e vada disposto il reinserimento con riserva di parte ricorrente nella graduatoria oltre indicata;

Ritenuto che va fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio e che in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda

sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà

versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone l'iscrizione con riserva della ricorrente nella graduatoria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia nelle scuole della provincia di Catanzaro;
- autorizza la ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)